SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. **355.**

Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere un nuovo termine affinché le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale continuino a produrre effetti, nonché di intervenire a regolare il diritto di opzione alla liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, tutelando comunque le aspettative di coloro che hanno già esercitato la predetta opzione;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di regolarizzare gli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: «comunque non oltre il 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non oltre il 30 settembre 2002».

Art. 2.

1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «entro il 30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 dicembre 2001».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0414

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 2001, n. **356.**

Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e, per l'effetto, avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

1. Dal 1° ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.

2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Nel periodo 1° ottobre 2001-31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

Art. 2.

Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

Art. 3.

Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Art. 4.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Art. 5.

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

Art. 6.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Art. 7.

Disposizione concernente il settore del gas metano

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001.

Art. 8.

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori

1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «di lire 100.000 per mille litri di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000».

2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) le parole: «20 luglio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2001»;

c) le parole: «a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione»;

d) le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attività produttive».

3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 agosto 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2001»;

b) le parole: «del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle dogane»;

c) le parole: «con l'osservanza delle modalità stabilite con il» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e con gli effetti previsti dal».

4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»;

b) le parole: «di lire 100.000 per mille litri di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001».

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2002»;

b) le parole: «30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»;

c) le parole: «in modo da» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di»;

d) la parola: «trimestre» è sostituita dalla seguente: «semestre».

6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2002»;

b) le parole: «con l'osservanza delle modalità stabilite con il» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e con gli effetti previsti dal».

7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: «con l'osservanza delle modalità stabilite con il» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e con gli effetti previsti dal».

Art. 9.

Norma di copertura

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis.* Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».

2. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0415

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 2001.

Nuova perimetrazione del Parco nazionale del Gargano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare l'art. 34, comma 1, lettera *b)*, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale del Gargano;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 4 novembre 1993, di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Gargano;

Visto il parere della regione Puglia sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gargano, reso, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, con deliberazione di giunta regionale n. 1687 del 12 maggio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gargano e l'allegata cartografia in scala 1:50.000 recante la perimetrazione del Parco nazionale medesimo;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2-*bis,* n. 231/98, depositata il 19 febbraio 1998, con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla Federazione italiana della caccia, è stato annullato per difetto di motivazione il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 «nella parte riguardante le statuizioni sulla perimetrazione definitiva, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione»;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 1998, con cui sono state dettate misure di salvaguardia nei territori ricadenti nel perimetro del Parco nazionale del Gargano, emessa per assicurare la conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali nei territori già inclusi nella precedente perimetrazione, nelle more della ridefinizione del procedimento di perimetrazione e zonizzazione del territorio del Parco;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 aprile 1998, con cui sono state prorogate le misure di salvaguardia previste nella suddetta ordinanza 23 febbraio 1998, nelle more della ridefinizione del procedimento di perimetrazione e zonizzazione del territorio del Parco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998 di perimetrazione del Parco nazionale del Gargano con il quale, nel riconfermare la precedente perimetrazione dell'area del Parco, sono state eliminate le carenze evidenziate dal TAR Lazio nella citata sentenza;

Vista la deliberazione n. 1 del 24 gennaio 1998 del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gargano, inviata al Ministero dell'ambiente con nota prot. n. 150 del 24 gennaio 1998, di trasmissione delle richieste di modifica del perimetro del Parco nazionale del Gargano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, avanzate dai comuni interessati;

Viste le citate richieste dei comuni interessati trasmesse dall'Ente Parco nazionale del Gargano e specificamente:

1) richiesta del comune di Cagnano Varano espressa con deliberazione di giunta comunale n. 284 del 3 giugno 1996, di: *a)* inclusione: centro storico; *b)* esclusione: area Isola Varano; area Marina di Capoiale; aree Gioffo, Grinavecchia, Iazzo Ricotta, Masseria Trombetta;

2) richiesta del comune di Carpino espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30 maggio 1996, di: *a)* inclusione: area dal confine con il comune di Ischitella al torrente Correntino, alle località Variscio, Pastromele e centro storico; *b)* esclusione: area dal confine con il comune di Ischitella alle località Piano Vergato e Iazzo Simone;

3) richiesta del comune di Ischitella espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 58 del 16 gennaio 1996, di: *a)* esclusione: foce Varano (tra S.P. e lago Varano); area da località Niuzzi a Monte La Stacca; *b)* variazione: da zona 1 a zona 2 lago Varano;

4) richiesta del comune di Mattinata espressa con deliberazione di giunta comunale n. 188 del 1° aprile 1996, di: *a)* esclusione: area da località Stingo a località S. Benedetto;

5) richiesta del comune di Monte Sant'Angelo espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 29 marzo 1996, di: *a)* esclusione: area da località Madonna delle Grazie a località Macchia Libera; area da località Cassano a Parco Piscinelle e Piscina Pandolfe; Monte Croce in parte;

6) richiesta del comune di Peschici espressa con deliberazione di giunta comunale n. 139 dell'11 marzo 1996, di: *a)* esclusione: area da località Coppa Sartagine a Bosco Manatecco; *b)* variazione: da zona 1 a zona 2 area da località Coppa della Nuvola alle pinete litoranee;

7) richiesta del comune di Poggio Imperiale espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 30 maggio 1996, di: *a)* inclusione: intera area Bosco Isola ubicata amministrativamente nel territorio comunale di Lesina ma di proprietà del predetto comune di Poggio Imperiale; parte di territorio del comune di Poggio Imperiale compreso tra i confini con il comune di Lesina, la riva del lago di Lesina e i canali Basso di Levante e Acque Basse (con esclusione dei canali stessi);

8) richiesta del comune di Rignano Garganico espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 28 marzo 1996, di: *a)* inclusione: area di Grotta Paglicci;

9) richiesta del comune di Rodi Garganico espressa con deliberazione di giunta comunale n. 640

del 12 dicembre 1995, di: *a)* esclusione: area dal Villaggio Santa Barbara all'abitato di Rodi Garganico; area dalla Sorgente del Pincio, a C. del Giudice e C. della Bella;

10) richiesta del comune di Sannicandro Garganico espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 27 marzo 1996, di: *a)* esclusione: area dalle località Scalzacalzata alle località Mormoramento e Dossolongo; *b)* inclusione: area Pontone Grande; centro storico;

11) richiesta del comune di Isole Tremiti espressa con deliberazione del commissario straordinario n. 178 dell'11 novembre 1994, di: *a)* esclusione: isola San Domino in parte; isola San Nicola in parte;

12) richiesta del comune di Vico del Gargano espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 31 luglio 1995, di: *a)* inclusione: centro storico; Canale Asciatizzo; *b)* esclusione: area dalla Valle del Melaino a Coppa del Sordo, al Tuppo Scardodda, al Monte Giovannicchio, alla Sorgente Santiago e lungo il confine con Peschici fino al Monte Stregone;

13) richiesta del comune di Vieste espressa con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 3 marzo 1994, di: *a)* esclusione: da località Contrada Chiusa alle località Pila Rotonda, Toppo del Carpinese, Piscina Romanelle; *b)* inclusione: area costiera Pugno Chiuso;

14) richiesta del comune di S. Marco in Lamis espressa con deliberazione di giunta comunale n. 576 del 5 settembre 1996, di: *a)* esclusione: area da Coppa di Mastro Stefano a Case Danieli;

Viste le sei tavole planimetriche inviate dall'Ente Parco nazionale del Gargano con nota prot. n. 307 del 13 febbraio 1998, recanti le indicazioni grafiche delle modifiche perimetrali richieste dai citati comuni ed allegate alla deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gargano n. 1 del 24 gennaio 1998;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Serracapriola n. 3 del 2 febbraio 1998 avente ad oggetto la richiesta di esclusione di un'area a sinistra della foce del Fortore (area di Rivolta - Longara), inviata con nota prot. n. 1180 del 4 febbraio 1998;

Vista la nota prot. n. 343 del 19 marzo 1998 con la quale il comune di Sannicandro Garganico ha ritrasmesso la citata deliberazione n. 26 del 27 marzo 1996 con l'allegata proposta di perimetrazione;

Vista la deliberazione della comunità del Parco n. 1 del 28 marzo 1998 concernente la riperimetrazione del Parco nazionale del Gargano, inviata dall'Ente Parco nazionale del Gargano con nota prot. n. 1024 del 1° aprile 1998;

Vista la nota della regione Puglia, prot. n. 01/004078/Gab, del 21 aprile 1998 con la quale, in relazione all'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 di istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gargano, si riteneva opportuna l'attivazione di un tavolo di concertazione finalizzato a definire la nuova perimetrazione del Parco;

Vista la deliberazione del consiglio provinciale di Foggia n. 606 del 23 aprile 1998, pervenuta con nota del 23 aprile 1998, prot. n. 3125/43/24 APR.1998;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Rignano Garganico n. 33 del 30 settembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 4360 del 7 ottobre 1998, avente ad oggetto la proposta di riperimetrazione del Parco nazionale con l'inclusione di una porzione di territorio confinante con il perimetro del Parco come descritta nella citata deliberazione;

Considerato che le richieste dei comuni di modifica della perimetrazione del Parco nazionale sono costituite da singole proposte non coordinate tra loro e prive di una logica omogenea ed unitaria, necessaria, invece, al fine di una perimetrazione e zonizzazione del Parco che ne faccia salve le finalità istitutive;

Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1998 di «Perimetrazione del Parco nazionale del Gargano» proposto dal comune di Vico del Gargano ed altri, notificato in data 26 ottobre 1998;

Ritenuto utile procedere all'esame delle richieste di modifica della perimetrazione del Parco nazionale del Gargano attraverso la costituzione di un «tavolo tecnico», così come richiesto dalla regione Puglia;

Vista la nota prot. n. SCN/DG/98/16761 del 30 ottobre 1998, a firma del direttore generale del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, inviata ai comuni interessati, nonché alla regione Puglia, di comunicazione della costituzione di un «tavolo tecnico» finalizzato all'esame delle richieste di modifica dei confini del Parco nazionale del Gargano e, al contempo, di avvio del relativo procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, e il progetto Bioitaly che, in applicazione della suddetta direttiva, ha individuato siti di importanza comunitaria nell'ambito del territorio del Parco nazionale del Gargano;

Vista la direttiva 79/409/CEE, recepita con la legge n. 157/1992, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto lo studio commissionato dal Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente denominato «Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia», con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del Parco nazionale del Gargano nelle quali sono presenti habitat e specie di interesse comunitario individuate dalle citate direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE»;

Vista l'analisi del settembre 1998 delle richieste di modifica al perimetro del Parco nazionale del Gargano elaborata dalla segreteria tecnica per le aree naturali

protette, di cui agli articoli 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e art. 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, agli atti del Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Viste le richieste inoltrate da parte dei comuni interessati successivamente alla costituzione del «tavolo tecnico» e in particolare:

la deliberazione della giunta comunale di Apricena n. 371 del 10 novembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 14102 del 16 novembre 1998, con la quale l'amministrazione comunale ha richiesto l'inclusione di una porzione di territorio da Monte della Donna a Masseria Centola;

la deliberazione del consiglio comunale di Carpino n. 62 del 30 novembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 7670 del 4 dicembre 1998, con la quale l'amministrazione comunale ha riformulato quanto espresso con la già citata delibera n. 20 del 30 maggio 1996, ampliando l'area da includere nel Parco e riducendo le aree da escludere;

la deliberazione della giunta comunale di Vieste n. 542 del 3 dicembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 18572 del 7 dicembre 1998, avente ad oggetto due proposte alternative: 1) modifica del regime di tutela con il passaggio da zona 1 a zona 2 della zona che comprende le località Contrada la Chiusa, Pila Rotonda, Toppo del Carpinese e Piscina Romanelle; modifica del regime di tutela con il passaggio da zona 1 a zona 2 dell'area interessata dall'attraversamento della superstrada in costruzione; 2) esclusione dal territorio del Parco dell'area che va da Contrada la Chiusa, Valle della Menolecchia, Canale Macinino, Pagliaro Freddo, Valle del Palombaro, Toppo del Carpinese a Coppa Guadina; modifica del regime di tutela con il passaggio da zona 1 a zona 2 dell'area interessata dall'attraversamento della superstrada in costruzione;

la richiesta del comune di Mattinata di esclusione dell'area da Stingo a S. Benedetto, come indicato nella corografia in scala 1:25.000, allegata alla nota prot. n. 10783 del 10 dicembre 1998;

la richiesta del comune di Serracapriola di inclusione nel territorio del Parco dell'area sulla sinistra orografica del fiume Fortore, delimitata dalla ferrovia Ancona-Foggia, dal canale Capo d'Acqua e dalla linea di costa, con esclusione dell'area agricola in prossimità di Masseria Quaranta, Le Casette, Masseria Fosco e Torre Mozza, come riportato nella tavola cartografica in scala 1:5.000 allegata alla nota prot. n. 10843 del 4 dicembre 1998;

la richiesta del comune di Manfredonia, trasmessa con nota prot. n. 51197 dell'11 dicembre 1998, di: *a)* inclusione della zona ex-Daunia Risi limitrofa al Parco; *b)* rettifica dei confini (esclusione) dell'area sita a ridosso della zona industriale dello stesso comune;

la richiesta del comune di San Marco in Lamis, trasmessa con nota prot. n. 13915 del 9 dicembre 1998, di modifica dei confini del Parco per escludere l'area dalla località Cardinale alla località Macchione e dalla località Coppe di Nolfo alla località C. Tricarico;

la successiva richiesta del comune di Vieste, trasmessa con nota prot. n. 3241 dell'8 marzo 1999, di esclusione dal territorio del Parco dell'area compresa tra le località canale Macinino, Valle della Menolecchia, Pilone del Prele e le località Pagliaro Freddo, Vallone S. Maura, Lama Le Canne;

la deliberazione di giunta comunale di Apricena n. 84 del 17 marzo 1999, trasmessa con nota prot. n. 3495 del 22 marzo 1999, con la quale l'amministrazione comunale ha modificato ed integrato quanto formulato con la deliberazione di giunta comunale n. 371 del 10 novembre 1998, richiedendo l'inclusione nel Parco del territorio compreso tra il limite amministrativo comunale con Sannicandro Garganico a nord e ad est, le località Posta di Freda e Porcili a sud e la ferrovia garganica fino all'incrocio con la s.s. n. 89 a ovest, la zona l'Immacolatella fino alla strada di bonifica Apricena S. Nazario ed il confine con il comune di Poggio Imperiale ad ovest;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Lesina n. 77 del 23 dicembre 1998, trasmessa con nota prot. n. 739 del 18 gennaio 1999, con la quale si esprime parere negativo sulla proposta del comune di Poggio Imperiale formulata con la citata deliberazione di consiglio comunale n. 22 del 30 maggio 1996, di modifica dei confini del Parco nazionale del Gargano in territorio di Lesina con l'inclusione dell'intera area Bosco Isola, di proprietà del predetto comune di Poggio Imperiale ma ubicata amministrativamente nel territorio comunale di Lesina;

Visto l'ordine del giorno approvato in data 25 novembre 1998 dalla giunta regionale della Puglia con cui si impegna il consiglio regionale a richiedere al Ministro dell'ambiente di attenersi, nella riperimetrazione del territorio del Parco nazionale del Gargano, strettamente e scrupolosamente a quanto deliberato dalla regione, dai sindaci e dalla comunità del Parco nazionale del Gargano;

Vista la relazione di istruttoria tecnica del luglio 1999, agli atti del Ministero dell'ambiente, Servizio conservazione della natura, elaborata dalla segreteria tecnica per le aree naturali protette, tenendo conto delle già citate richieste avanzate dai comuni e di quanto emerso in sede di tavolo tecnico;

Considerato che nel corso della riunione del tavolo tecnico del 22 luglio 1999, convocata con nota del Ministero dell'ambiente prot. n. SCN/99/1D/12773 del 15 luglio 1999, non è risultato possibile il raggiungimento di un accordo con le amministrazioni interessate;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Serracapriola n. 47 del 2 agosto 1999, trasmessa con nota prot. n. 7479 del 18 agosto 1999 con la quale si conferma la proposta di riperimetrazione inviata al Ministero dell'ambiente con la già citata nota del 4 dicembre 1998, prot. n. 10849;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Lesina n. 53 del 4 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 12936 del 7 settembre 1999, con la quale si ribadisce la contrarietà alla richiesta del comune di Poggio Imperiale di includere nel Parco i terreni di proprietà di detto comune siti in agro di Lesina in località Bosco

Isola, e si chiede di posizionare il perimetro del Parco in prossimità della laguna a trenta metri dalla sponda e di includere il centro storico;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Poggio Imperiale n. 131 del 9 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 4303 del 13 settembre 1999, con la quale, a modifica della precedente deliberazione consiliare n. 22 del 30 maggio 1996, si chiede l'esclusione dei terreni di proprietà del comune di Poggio Imperiale, siti in agro di Lesina in località Bosco Isola, dagli ambiti del Parco nazionale del Gargano;

Ritenuto opportuno addivenire ad una perimetrazione concordata per quanto possibile con gli enti locali interessati;

Visto l'accordo raggiunto nel corso della riunione di verifica finale del 14 settembre 1999, convocata con nota prot. n. SCN/DG/99/15031 del 1° settembre 1999, tra il Ministero dell'ambiente e i comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, assente il comune di Manfredonia, sulla perimetrazione del Parco nazionale del Gargano risultante dalla cartografia in scala 1:250.000, corredata dalle note integrative apportate dal direttore generale del Servizio conservazione della natura e sottoscritta dai sindaci degli stessi comuni in calce alla cartografia riportante le modifiche;

Vista la deliberazione della giunta municipale del comune di Vieste n. 414 del 16 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 13821 del 20 settembre 1999, con la quale si «prende atto della riperimetrazione del territorio comunale di Vieste così come siglato nell'accordo del 14 settembre 1999»;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Sannicandro Garganico n. 365 del 20 settembre 1999 con la quale si propone di includere nella perimetrazione del Parco nazionale del Gargano dell'area sita in località Vallone;

Vista la nota del comune di Ischitella prot. n. 8280 del 22 settembre 1999 con la quale si richiede l'inclusione nel Parco del territorio della chiesa della SS. Annunziata;

Vista la deliberazione di consiglio comunale del comune di Peschici n. 42 del 28 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 6163, con la quale «si prende atto della planimetria dell'area Parco rinveniente dalla riunione del 14 settembre 1999»;

Vista la deliberazione di consiglio comunale del comune di Sannicandro Garganico del 5 ottobre 1999, con la quale si propone l'inclusione della zona sita in località Piana della Macina - Moia;

Vista la nota del comune di Rignano Garganico a firma del sindaco, prot. n. 4835 dell'11 ottobre 1999, con la quale si trasmette copia della planimetria che conferma quanto stabilito in sede di accordo del 14 settembre 1999 circa l'esclusione dal Parco dell'area compresa tra le località Piscina del Barone e De Maio;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Manfredonia n. 80 del 13 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 44775 del 28 ottobre 1999, con la quale si chiede di includere l'area ex-Daunia Risi limitrofa al Parco e di rettificare i confini del Parco a ridosso della zona industriale dello stesso comune con l'esclusione di alcune aree che ricadono nell'insula industriale DI/49 e nella fascia per infrastrutturazione future adiacente alla stessa;

Vista la relazione firmata dai sindaci dei comuni di Sannicandro e S. Marco in Lamis con la quale si chiede la delimitazione di una zona per l'attività venatoria tra i comuni di S. Marco in Lamis, Sannicandro ed Apricena, pervenuta al Ministero dell'ambiente in data 4 novembre 1999;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Cagnano Varano prot. n. 394 del 5 ottobre 1999, trasmessa con nota prot. n. 7011 del 16 novembre 1999, con la quale «si recepisce l'accordo sottoscritto il 14 settembre 1999»;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Vico del Gargano n. 49 del 30 settembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 8648 del 18 novembre 1999, di ratifica dell'accordo sottoscritto nella riunione del 14 settembre 1999;

Vista la deliberazione di consiglio comunale del comune di S. Marco in Lamis n. 98 del 5 novembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 14068 del 16 novembre 1999, con la quale si chiede l'esclusione dal Parco del territorio compreso tra le località C. Ciocca a nord e Sambuchello a sud;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di San Giovanni Rotondo n. 132 del 10 novembre 1999, trasmessa con nota prot. n. 29620 del 17 novembre 1999, con la quale si chiede: di inserire in zona 1 del Parco una parte dell'area carsica a nord del centro abitato; di inserire nella zona 2 del Parco la chiesa di Sant'Egidio e i mandorleti contermini; di classificare da zona 2 a zona 1 parte dell'area dell'alveo dell'ex lago di Sant'Egidio; di modificare marginalmente il perimetro dell'area a nord del centro abitato; di inserire in zona 2 il centro storico; di escludere parte dell'area in località Murge, Bosco Sant'Egidio e Monte Nero;

Vista la nota del 23 novembre 1999, prot. n. 5499, con la quale il sindaco del comune di Rignano Garganico evidenzia che nella relazione che accompagna la succitata deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 30 settembre 1998 «è stato erroneamente riportato nel decimo accapo: la proposta risultante è la seguente: la parola "Palombara inclusa" come errore di battitura che deve intendersi come "Palombara esclusa"»;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individua-

zione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dall'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede che la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve statali, terrestri, fluviali e lacuali, siano effettuate d'intesa con le regioni;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente, prot. n. SCN/1D/99/20736 del 17 novembre 1999 con la quale è stata trasmessa alla regione Puglia la cartografia, in scala 1:100.000, relativa alla riperimetrazione del Parco nazionale del Gargano, al fine di acquisire la prescritta intesa;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente del 15 dicembre 1999, prot. n. SCN/DG/22933/99, con la quale è stata trasmessa alla regione Puglia copia conforme della già citata cartografia in scala 1:250.000 riportante le modifiche alla perimetrazione del Parco, sottoscritta in data 14 settembre 1999 dai rappresentanti dei comuni interessati e dal direttore generale del Servizio conservazione della natura;

Vista la deliberazione del consiglio comunale del comune di Rignano Garganico n. 1 del 24 gennaio 2000, trasmessa con nota prot. n. 547 del 31 gennaio 2000, con la quale si propone l'esclusione di ulteriori aree dal Parco, la cui inclusione era stata richiesta con la succitata delibera n. 33 del 1998, poiché i proprietari di dette aree «hanno rappresentato la loro esigenza di rimanere fuori dal Parco»;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Poggio Imperiale n. 109 del 17 luglio 2000, trasmessa con nota prot. n. 6546 del 14 novembre 2000, con la quale si chiede l'inserimento nella zona 2 del Parco della parte del terreno del lago di Lesina di proprietà del comune di Poggio Imperiale ma ricadente in agro di Lesina;

Acquisita la prescritta intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Puglia sulla perimetrazione e sulla zonizzazione del Parco nazionale del Gargano, espressa con deliberazione di giunta regionale n. 823 del 25 luglio 2000, trasmessa con nota prot. n. 6741 del 1° agosto 2000, nella quale altresì è stata rimessa alla valutazione tecnica del Ministero dell'ambiente la definizione del nuovo perimetro del Parco nazionale del Gargano relativamente ai territori di quei comuni che hanno fatto pervenire le rispettive proposte di modifica in data successiva al 14 settembre 1999;

Vista la nota del 13 settembre 2000, prot. n. SCN/1D/2000/14512, con cui il Ministero dell'ambiente ha richiesto all'Ente Parco nazionale del Gargano, di pronunciarsi in merito alle proposte di modifica dei comuni rese note successivamente al 14 settembre 1999;

Vista la nota dell'Ente Parco nazionale del Gargano del 5 ottobre 2000, prot. n. 5267, in risposta alla suddetta nota del Ministero dell'ambiente del 13 settembre 2000, prot. n. SCN/1D/2000/14512, con la quale l'Ente Parco medesimo esprime parere favorevole all'accoglimento di tutte le proposte avanzate dalle amministrazioni comunali entro la data del 14 settembre 1999;

Ritenuto di dover accogliere solamente le richieste di inclusione formulate dai comuni dopo la predetta riunione del 14 settembre 1999;

Vista la nota del 27 febbraio 2001, prot. n. SCN/1D/2001/4642, di trasmissione alla Conferenza unificata dello schema del decreto del Presidente della Repubblica di riperimetrazione del Parco nazionale del Gargano, unitamente alla relativa cartografia in scala 1:50.000, al fine di acquisire il relativo parere ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che in data 22 marzo 2001 ha espresso parere favorevole, rep. n. 441/C.U., trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 1970/01/C.3.4.1 del marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio del Parco nazionale del Gargano è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, che reca altresì la zonizzazione secondo la quale è suddiviso il territorio stesso, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Puglia e la sede dell'Ente Parco nazionale del Gargano.

La suddetta perimetrazione sostituisce integralmente la precedente perimetrazione, anch'essa in scala 1:50.000, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica, in data 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 luglio 1998, ed allegata al decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995.

Art. 2.

Per tutto quanto non specificato nel presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 135

ALLEGATO

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
NUOVA PERIMETRAZIONE

Quadro d'unione

Riferimento fogli I.G.M. in scala 1:50.000

~~Serracapriola F° 382~~	Sannicandro **F° 383**	Vico del Gargano **F° 384**	Vieste **F° 385**
	San Severo **F° 396**	Manfredonia **F° 397**	Mattinata **F° 398**
		Zapponeta **F° 409**	

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

SERRACAPRIOLA
17 SET. 2001

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
NUOVA PERIMETRAZIONE
Quadro d'unione
Riferimento fogli I.G.M. in scala 1:50.000
Serracapriola
F° 382
Sannicandro
F° 383
Vico del Gargano
F° 384
Vieste
F° 385
San Severo
F° 396
Manfredonia
F° 397
Mattinata
F° 398
Zapponeta
F° 409
LEGENDA CARTOGRAFIA
Zona 1
Zona 2

SANNICANDRO GARGÀNICO
CARTA D'ITALIA—SCALA 1:50 000
17 SET. 2001

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
NUOVA PERIMETRAZIONE

Quadro d'unione

Riferimento fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Serracapriola F° 382	Sannicandro F° 383	Vico del Gargano F° 384	Vieste F° 385
	San Severo F° 396	Manfredonia F° 397	Mattinata F° 398
		Zapponeta F° 409	

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

VICO DEL GARGANO
CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50 000
17 SET 2001

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
NUOVA PERIMETRAZIONE

Quadro d'unione

Riferimento fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Serracapriola **F° 382**	Sannicandro **F° 383**	Vico del Gargano **F° 384**	Vieste **F° 385**
	San Severo **F° 396**	Manfredonia **F° 397**	Mattinata **F° 398**
		Zapponeta **F° 409**	

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

VIESTE
17 SET. 2001

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA
PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
NUOVA PERIMETRAZIONE
Quadro d'unione
Riferimento fogli I.G.M. in scala 1:50.000
Serracapriola F° 382
Sannicandro F° 383
Vico del Gargano F° 384
Vieste F° 385
San Severo F° 396
Manfredonia F° 397
Mattinata F° 398
Zapponeta F° 409
LEGENDA CARTOGRAFIA
Zona 1
Zona 2

SAN SEVERO
17 SET. 2001

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

NUOVA PERIMETRAZIONE

Quadro d'unione

Riferimento fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Serracapriola **F° 382**	Sannicandro **F° 383**	Vico del Gargano **F° 384**	Vieste **F° 385**
	San Severo **F° 396**	Manfredonia **F° 397**	Mattinata **F° 398**
		Zapponeta **F° 409**	

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

MANFREDONIA
17 SET. 2001

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
NUOVA PERIMETRAZIONE
Quadro d'unione

Riferimento fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Serracapriola **F° 382**	Sannicandro **F° 383**	Vico del Gargano **F° 384**	Vieste **F° 385**
	San Severo **F° 396**	Manfredonia **F° 397**	Mattinata **F° 398**
		Zapponeta **F° 409**	

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

MATTINATA
CARTA D'ITALIA—SCALA 1:50 000
17 SET. 2001

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

NUOVA PERIMETRAZIONE

Quadro d'unione

Riferimento fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Serracapriola F° 382	Sannicandro F° 383	Vico del Gargano F° 384	Vieste F° 385
	San Severo F° 396	Manfredonia F° 397	Mattinata F° 398
		Zapponeta F° 409	

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

01A10551

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, trentacinquesima e trentaseiesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 settembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 93.064 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo, 6 aprile, 9 maggio, 7 giugno, 12 luglio, 2 agosto 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime trentaquattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una trentacinquesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una trentacinquesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all' asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 13 settembre 2001.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della trentaseiesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della trentacinquesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centotrentanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 settembre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A10731

DECRETO 24 settembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1º febbraio 2001 e scadenza 1º agosto 2011, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 93.556 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio, 26 marzo, 19 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 23 luglio, 3 agosto 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 20 febbraio 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quindicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 20 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2001.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A10903

DECRETO 24 settembre 2001.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 93.556 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 1° ottobre 2001 e scadenza 1° ottobre 2004, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2004, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 1° ottobre 2001 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai

capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A10904

DECRETO 24 settembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 93.556 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 3 agosto 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 3 agosto 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 3 agosto 2001, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 3 agosto 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999,

n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 3 agosto 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° ottobre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° ottobre 2001.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2008, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A10905

DECRETO 24 settembre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 93.556 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 11 settembre 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 25 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'11 settembre 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 settembre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 28 settembre 2001; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità

previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A10906

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 agosto 2001.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera senese ad espletare le attività di trapianto di rene tra persone viventi.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera senese in data 8 settembre 1999 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto del rene tra persone viventi presso l'unità operativa chirurga 2 dell'Azienda ospedaliera senese;

Sentito il parere della sezione II del Consiglio superiore di sanità che in data 5 luglio 2001 si è espresso favorevolmente;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000, con il quale l'Azienda ospedaliera senese è stata autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene da cadavere;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2001, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera senese è autorizzata ad espletare attività di trapianto del rene tra persone viventi.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto vengono eseguite presso le sale operatorie C e D della piastra operatoria del 2º lotto 2S dell'Azienda ospedaliera senese dai seguenti sanitari:

Carli prof. Alfonso, professore ordinario, direttore dell'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena;

Carmellini dott. Mario, ricercatore confermato, presso l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena;

Collini dott. Andrea, dirigente medico di primo livello presso l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena;

Carli prof. Anton Ferdinando, professore associato presso l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena;

Ruggieri dott.ssa Giuliana, dirigente medico di primo livello presso l'istituto policattedra di scienze chirurgiche dell'Università degli studi di Siena.

Art. 3.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera senese è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il dirigente: BALLACCI

01A10732

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Martinez Fernandez Maria Eulalia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Martinez Fernandez Maria Eulalia, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del «Diplomado en Fisioterapia» rilasciato in Spagna il 24 luglio 2000 dall'Università della Murcia, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il

quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «Fisioterapista» (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il «Diplomado en Fisioterapia», rilasciato in Spagna il 24 luglio 2000 dall'Univeristà della Murcia (Spagna), alla sig.ra Martinez Fernandez Maria Eulalia, nata a Cartagena Murcia (Spagna) il 12 giugno 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10743

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cebrian Lopez Ines di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Cebrian Lopez Ines, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del «Diplomado en Fisioterapia» rilasciato in Spagna il 21 luglio 2000 dall'Università della Murcia, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il «Diplomado en Fisioterapia» rilasciato in Spagna il 21 luglio 2000 dall'Univeristà della Murcia (Spagna), alla sig.ra Cebrian Lopez Ines, nata a Cartagena Murcia (Spagna) il 25 maggio 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10744

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Criado Ortega Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Criado Ortega Carolina, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del «Diplomado en fisioterapia» rilasciato in Spagna nel dicembre 2000 dall'«Universidad Europea de Madrid» (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il «Diplomado en Fisioterapia», rilasciato in Spagna nel dicembre 2000 dall'«Universidad Europea de Madrid» (Spagna) alla sig.ra Criado Ortega Carolina, nata a Madrid il 27 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività pro-

fessionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10745

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jakomet Gaby di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Jakomet Gaby, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomierte Physiotherapeutin» rilasciato in Austria in data 29 settembre 2000 dal Centro Ovest di Formazione per le professioni sanitarie di Innsbruck, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994);

Decreta:

Il titolo «Diplomierte Physiotherapeutin» rilasciato a Innsbruck (Austria), in data 29 settembre 2000 dal Centro Ovest di Formazione per le professioni sanitarie, alla sig.ra Jakomet Gaby, nata a Bolzano (Italia) in data 24 marzo 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10746

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Garibotti Mariusa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garibotti Mariusa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermagem conseguito nell'anno 1986 presso il Centro Integrado de Ensino de Concordia di Santa Caterina (Brasile) dalla sig.ra Garibotti Mariusa nata a Concordia - Santa Caterina (Brasile) il giorno 17 ottobre 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Garibotti Mariusa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10747

DECRETO 12 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Radostina Kancheva Vasileva di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Radostina Kancheva Vasileva ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Sentito il parere della Commissione interministeriale costituita con decreto ministeriale 4 settembre 1995 e riunitasi in data 6 marzo 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1977 presso l'Istituto medico di Sliven (Bulgaria) dalla sig.ra Radostina Kancheva Vasileva nata a Sliven (Bulgaria) il giorno 15 ottobre 1945 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Radostina Kancheva Vasileva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10748

DECRETO 13 settembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritromicina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 giugno 2001 della ditta Abbott S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Abbott S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

ERITROMICINA soluzione dermatologica 2% flacone 60 ml, A.I.C. n. 029642016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10702

DECRETO 13 settembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enduronil».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 giugno 2001 della ditta Abbott S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Abbott S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

ENDURONIL:

20 compresse, A.I.C. n. 021296013;

«Forte» 20 compresse, A.I.C. n. 021296037.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10703

DECRETO 13 settembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cecon».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 giugno 2001 della ditta Abbott S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Abbott S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

CECON:

gocce orali 10 ml 10%, A.I.C. n. 002699015;

20 compresse masticabili 500 mg, A.I.C. n. 002699041;

«1000» 10 bustine effervescenti 1 g, A.I.C. n. 002699066.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10704

DECRETO 13 settembre 2001.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albutein».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i decreti dirigenziali 800.5/S.44/97.M.162/D41 del 29 agosto 2000 e 800.5/S.44/97.M.162/D8, del 14 marzo 2001, con il quale questa amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Vista la comunicazione datata 9 luglio 2001 della ditta Alpha Therapeutic Italia S.p.a., attualmente titolare della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Sono revocati, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, i decreti dirigenziali 800.5/S.44/

97.M.162/D41 del 29 agosto 2000 e 800.5/S.44/97.M.162/D8, del 14 marzo 2001, relativi alla specialità medicinale sottoindicata di cui è titolare la ditta Alpha Therapeutic Italia S.p.a.:

ALBUTEIN:

«5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 250 ml, A.I.C. n. 029251016;

«5% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 500 ml, A.I.C. n. 029251028;

«25% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone 50 ml, A.I.C. n. 029251042.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10705

DECRETO 13 settembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Torfan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 giugno 2001 della ditta Abbott S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Abbott S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

TORFAN:

8 compresse, A.I.C. n. 024618011;

15 compresse, A.I.C. n. 024618035.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10706

DECRETO 13 settembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Liposyn».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 giugno 2001 della ditta Abbott S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Abbott S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

LIPOSYN 10% iv flacone 100 ml, A.I.C. n. 027019037.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10707

DECRETO 13 settembre 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rondec».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 5 giugno 2001 della ditta Abbott S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Abbott S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

RONDEC:

15 compresse - A.I.C. n. 024426052;

flacone sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 024426064;

flacone gocce 20 ml - A.I.C. n. 024426076.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 settembre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A10710

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 settembre 2001.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 — modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e 6 maggio 1976 e con decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998 — con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Recioto di Soave», già riconosciuti a denominazione di origine controllata con i decreti sopra specificati;

Vista la domanda presentata dal «Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave» in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della suddetta denominazione di origine controllata e garantita;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini inerente alla domanda sopra citata e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita di cui trattasi, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati in merito alla modifica del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Ritenuto, pertanto, necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini delle denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», ed all'approvazione del disciplinare medesimo in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» — riconosciuta con decreto ministeriale 7 maggio 1998 — è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, limitatamente ai soli vitigni com-

plementari, e fino a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'apposito Albo, previsto ai sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 10% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini di che trattasi.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «RECIOTO DI SOAVE».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è riservata ai vini, «Recioto di Soave», «Recioto di Soave» classico e «Recioto di Soave» spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.

In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Art. 3.

a) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per località Canova, fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piedi, del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona punto di partenza della zona Classica.

Da qui si spinge verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone; attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché, l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellano.

La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coinci-

dono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe, segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per lllasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. piazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.

In detta zona rientrano anche i vigneti situati sui rilievi collinari del Monte Rocca, Gazzo in comune di Caldiero e del Monte Bisson in comune di Soave così delimitati: delimitazione «Monte Gazzo» - «Monte Rocca» - Comune di Caldiero.

Partendo dalla Statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Calmiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.

Delimitazione «Monte Bisson» - Comune di Soave.

Partendo all'altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia - del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in comune di Colognola ai Colli.

b) La zona Classica è delimitata da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché, l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguan, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pi, del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini «Recioto di Soave» anche i vigneti le cui uve, nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di tale vino, per una quantità annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati; o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergoletta mono o bilaterale inclinata aperta con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.

Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare ed allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro. È fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non più di due volte all'anno. Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata «Soave» il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata o garantita «Recioto di Soave», dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, è di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varietà Garganega ed eventualmente della varietà Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.

Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», fino alla resa masima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata.

Le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, dopo l'appassimento, di 16% vol.

Art. 5.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nonché, di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Soave».

L'appassimento delle uve può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché, operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» tipologia spumante non deve essere superiore al 42%.

Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'ammissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Recioto di Soave»:

colore: giallo dorato;

odore: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia;

sapore: dolce, vellutato, rotondo, eventualmente con sfumature di vaniglia, anche vivace come da tradizione;

titolo alc. effettivo minimo: 12% vol.;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 28 g/l;

zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l;

«Recioto di Soave» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo dorato, più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e fruttato;

sapore: dolce, vellutato, armonico, di corpo;

titolo alc. effettivo minimo: 11,5% vol.;

acidità totale, minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l;

zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita deve avvenire nella zona di produzione del vino Soave.

La menzione «classico» è riservata al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall'art. 3 che è compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata «Soave classico» riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio1992, n. 164, l'uso della denominone di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore ai 5 litri. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, può essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 6, 9, 12 e 18.

Le bottiglie di vetro, contenenti il vino a denominazione di origine controllata garantita «Recioto di Soave», in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

È vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo e analoghe.

Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», nella versione non spumante, deve essere utilizzato esclusivamente, il tappo in sughero raso bocca.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave», anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto; esso non può essere immesso al consumo prima del 1º settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Soave» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

01A10708

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «L'Aquilone società cooperativa sociale - ONLUS a r.l.», in Supino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti il verbale di ispezione ordinaria del 16 febbraio 2001 eseguita nei confronti della società cooperativa «L'Aquilone società cooperativa sociale - ONLUS a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 19 giugno 2001;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771530 del 7 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «L'Aquilone società cooperativa sociale - ONLUS a r.l.», con sede in Supino, costituita per rogito notaio dott. Fragomeni Carlo in data 12 dicembre 1998, repertorio n. 24876, registro imprese n. 2286 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1853/286976, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 settembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A10755

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola Agrisole a r.l.», in Torrice.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 19 gennaio 2001 eseguita nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Agrisole a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 19 giugno 2001;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per le politiche agricole e forestali con nota n. 81878 del 13 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Agrisole a r.l.», con sede in Torrice, costituita per rogito notaio dott. Stirpe Marina in data 17 dicembre 1992, repertorio n. 18372, registro impresa n. 8397 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1534/261532, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 settembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A10756

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro dei Viandanti soc. coop. a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 15 febbraio 2001, eseguita nei confronti della società cooperativa «Teatro dei Viandanti soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 19 giugno 2001;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771530 del 7 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Teatro dei Viandanti soc. coop. a r.l.», con sede in Frosinone, costituita a rogito notaio dott. Mazzoli Giuseppe in data 30 giugno 1977, repertorio n. 830, registro imprese n. 2338 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 734/153174, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 settembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A10757

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Italiana servizi - Soc. coop.va a r.l.», in Supino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti il verbale di ispezione ordinaria del 3 marzo 2001, eseguita nei confronti della società cooperativa «Italiana servizi - Soc. coop.va a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 19 giugno 2001;

Sentito il parere del Ministero delle attività produttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso con nota n. 771530 del 7 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Italiana servizi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Supino, costituita per rogito notaio dott. Fragomeni Carlo in data 12 dicembre 1998, repertorio n. 45492, registro imprese n. 2510 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1851/286974, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 settembre 2001

Il direttore provinciale: NECCI

01A10758

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 giugno 2001.

Abilitazione all'Istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli, Crotone e Cagliari corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1994 con il quale l'Istituto «Scuola romana e psicoterapia familiare» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alle sedi di Napoli, Crotone e Cagliari;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento delle predette sedi dell'Istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 27 ottobre 2000;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 28 marzo 2001, trasmessa con nota n. 478 del 2 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola romana di psicoterapia familiare» è abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli, Crotone e Cagliari, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, di 60 unità per ciascuna delle sedi di Napoli, Crotone e Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10774

DECRETO 12 giugno 2001.

Abilitazione all'«Istituto di Psicoterapia relazionale - I.P.R.» ad istituire e ad attivare nella sede di Rimini corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,

successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993 con il quale l'Istituto di psicoterapia relazionale - I.P.R. è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Lucca per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicoterapia relazionale - I.P.R.» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, relativamente alla sede di Rimini;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 20 aprile 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 16 maggio 2001, trasmessa con nota n. 590 del 21 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicoterapia relazionale - I.P.R.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Rimini, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per la sede di Rimini per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, di 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10775

DECRETO 12 giugno 2001.

Abilitazione all'«Istituto di psicologia psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede di Brescia corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il

riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto di psicologia psicoanalitica», con sede in Brescia;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 23 febbraio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 16 maggio 2001, trasmessa con nota n. 590 del 21 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di psicologia psicoanalitica» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Brescia ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e per l'intero ciclo, di 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10776

DECRETO 2 agosto 2001.

Abilitazione all'Istituto «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (già Istituto Appulo-Lucano)» ad istituire e ad attivare nella sede di Taranto corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1994 con il quale «l'Istituto Appulo-Lucano» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Bari e Potenza per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (già Istituto Appulo-Lucano)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia relativamente alla sede di Taranto;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta dell'8 giugno 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 27 giugno 2001, trasmessa con nota n. 753 del 5 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'«Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (già Istituto Appulo-Lucano)» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Taranto, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10771

DECRETO 2 agosto 2001.

Abilitazione all'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico», con sede in Roma;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 luglio 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 28 marzo 2001, trasmessa con nota n. 478 del 2 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di formazione di psicoterapia ad indirizzo dinamico» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, di 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10772

DECRETO 2 agosto 2001.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto «Associazione di ontosofia psicosomatica - A.O.P.» ad istituire e ad attivare nella sede di Bari corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza e le successive integrazioni presentate dall'Istituto «Associazione di ontosofia psicosomatica - A.O.P.», con sede in Bari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che il modello teorico appare scisso in componenti diverse difficilmente integrabili (umanistica, medica, psicologica) e che i criteri di scientificità cui i singoli modelli secondo la normativa vigente devono corrispondere, non appaiono in alcun modo soddisfatti;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto «Associazione di ontosofia psicosomatica - A.O.P.», con sede in Bari, è respinta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A10773

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001.

Autorizzazione al «C.A.F. Centro di assistenza fiscale imprese Ascom Vercelli S.r.l.», in Vercelli, allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ed iscrizione dello stesso all'albo dei C.A.F. per le imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto, dispone quanto segue:

il «Centro di assistenza fiscale imprese Ascom Vercelli S.r.l.», con sede in Vercelli - via D. Jolanda n. 26 - C.F. e P.I. n. 01977730025 - costituito ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, legalmente rappresentato dal rag. Giulio Baltaro, è autorizzato a svolgere l'attività di assistenza fiscale prevista dall'art. 34, commi 1 e 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del decreto legislativo n. 241/1997, in accoglimento della domanda da esso fattane in data 29 maggio 2000 come integrata con note del 21 settembre 2000 e del 30 gennaio 2001.

Il predetto «Centro di assistenza fiscale imprese Ascom Vercelli S.r.l.» sarà iscritto nell'albo dei centri assistenza fiscale per imprese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento autorizzativo è emesso tenendo conto:

dall'avvenuta comunicazione da parte del «Centro di assistenza fiscale imprese Ascom Vercelli S.r.l.», ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)* del decreto ministeriale n. 164/1999, delle seguenti sedi presso le quali verrà presentata l'assistenza fiscale:

Vercelli, via Duchessa Iolanda n. 26;

Borgosesia, via Della Bianca n. 12;

Cigliano, via G. D'Annunzio n. 7;

Crescentino, via Mazzini n. 62;

Gattinara, corso Vercelli n. 81;

Livorno Ferraris, via Martiri della Libertà n. 53;

Santhià, corso Beato Ignazio n. 40;

Trino, corso G. Ferraris n. 1;

Varallo, corso Roma n. 74;

dell'atto costitutivo e dello statuto ad esso allegato del 20 gennaio 2000, rogito notaio Maurizio Ferrara rep. n. 28510/5445, registrato a Vercelli il 4 febbraio 2000 al n. 98 serie 1, omologato dal tribunale di Vercelli il 16 febbraio 2000;

dell'avvenuto versamento dell'intero capitale minimo previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 164 (allegato *C*, rep. n. 28510/5445);

della delega rilasciata in data 25 novembre 1999 confederazione generale italiana del commercio del turismo e dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori con sede in Roma - piazza G.G. Belli n. 2, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del 1945;

della polizza di assicurazione n. 03/42823 e relativa appendice, stipulata con la società Reale Mutua di assicurazione, agenzia di Borgosesia, recante le garanzie richieste dagli articoli 6 e 22 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

della documentazione allegata alla menzionata domanda, attestante la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999;

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 2, comma 1, lettera *c)*;

decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituiti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate deliberazione del 13 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

organizzazione interna delle strutture di vertice della Agenzia delle entrate n. 2001/36122 del 23 febbraio 2001.

Torino, 19 aprile 2001

p. *Il direttore regionale:* BARTOLUCCI

01A10739

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 settembre 2001.

Proroga dei termini per la trasmissione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dello schema di regole per il dispacciamento di cui all'art. 20, comma 7 della deliberazione della medesima Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01. (Deliberazione n. 202/01).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 settembre 2001,

Premesso che:

l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e di dispacciamento;

l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che con proprie delibere, la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) stabilisca le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorità di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo;

l'Autorità ha adottato con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 2001, serie generale n. 148 (di seguito: deliberazione n. 95/01), condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell' art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999;

l'art. 4, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01, stabilisce che le regole per il dispacciamento siano elaborate ed aggiornate dal Gestore della rete sulla base di procedure che prevedono la consultazione dei soggetti interessati mediante la pubblicazione, a cura del Gestore della rete, di versioni preliminari delle regole per il dispacciamento e che il Gestore della rete trasmetta all'Autorità lo schema delle regole per il dispacciamento e dei successivi aggiornamenti, al fine di consentire alla medesima Autorità la formulazione di osservazioni sul medesimo schema che devono essere tenute in conto da detto Gestore anteriormente alla loro formale adozione;

l'art. 20, comma 20.7 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01, prevede che, in sede di prima emissione delle regole per il dispacciamento, lo schema delle regole medesime di cui al precedente alinea sia trasmesso da parte del Gestore della rete all'Autorità entro il 30 settembre 2001;

in data 10 agosto 2001, il Gestore della rete ha reso pubblica sul proprio sito internet una versione preliminare delle regole per il dispacciamento;

in data 11 settembre 2001, il gestore della rete ha trasmesso una nota, ricevuta dall'Autorità il successivo 12 settembre 2001 (prot. Autorità n. 17787), concernente una richiesta di proroga dei termini indicati all'art. 20, comma 20.7 dell'Allegato *A* alla deliberazione n. 95/01 (di seguito: nota 11 settembre 2001), al fine di consentire una consultazione più approfondita in merito allo schema delle regole per il dispacciamento con gli operatori del settore;

Visto il decreto legislativo n. 79/1999;

Vista la deliberazione n. 95/01;

Considerato che, nella nota 11 settembre 2001, il Gestore della rete adduce motivazioni a supporto della richiesta di proroga dei termini di cui all'art. 20, comma 20.7 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01, sulla base di:

alcune istanze inoltrate da parte dei soggetti interessati alla formulazione di osservazioni e proposte allo schema delle regole per il dispacciamento pubblicato per la consultazione dal medesimo Gestore ed allegate a detta nota;

la complessità della materia trattata e della correlata necessità di tempi congrui per uno studio approfondito di detto schema;

la contemporaneità della consultazione del Gestore della rete sullo schema delle regole per il dispacciamento con altri documenti per la consultazione approvati e diffusi dall'autorità in data 7 agosto 2001;

Ritenuta l'opportunità di concedere una proroga al termine per la trasmissione all'Autorità dello schema delle regole per il dispacciamento di cui all'art. 20, comma 20.7 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 95/01, al fine di consentire ampiezza e profondità alla consultazione avviata dal Gestore della rete;

Ritenuto, altresì, che un eventuale proroga dei termini di cui al precedente alinea, qualora limitata ad un periodo massimo di trenta giorni, non incida significativamente sui programmi di attività previsti per l'avvio del dispacciamento di merito economico e, conseguentemente, con l'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

Delibera:

Di prorogare al 31 ottobre 2001 il termine di trasmissione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dello schema delle regole per il dispacciamento, di cui all'art. 20, comma 20.7 dell'allegato *A* alla deliberazione della medesima Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001;

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 18 settembre 2001

Il presidente: RANCI

01A10709

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 settembre 2001.

Modificazioni allo statuto della R & P Webins S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 1934).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in particolare, l'art. 2 concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP in data 20 novembre 1998, n. 1041, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla R & P Webins S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45;

Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della R & P Webins S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli ex articoli 1 e 11 dello statuto sociale, abrogati e sostituiti dagli attuali articoli 1 e 11;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della R & P Webins S.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli:

ex art. 1 (*Denominazione - Sede - Durata - Oggetto*), abrogato nella sua precedente formulazione, relativa alla denominazione sociale dell'impresa (R & P Webins S.p.a., Società per azioni) e sostituito dall'attuale art. 1, relativo alla nuova denominazione sociale (Cattolica On Line S.p.a., Società per azioni);

ex art. 11 (*Amministrazione*), abrogato nella sua precedente formulazione, relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione (da tre ad undici membri), nomina e durata in carica del medesimo Organo e sostituito dall'attuale art. 11, relativo ai medesimi aspetti e quivi variato solo in relazione al numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione (da tre a quindici).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10749

PROVVEDIMENTO 20 settembre 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Gencasse Professionali Compagnia Vita e Previdenza S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1935).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed in particolare, la Sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del citato decreto legislativo n. 58/1998;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 10 maggio 2001 con la quale Gencasse Professionali Compagnia Vita e Previdenza S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo statuto sociale, nonché le successive integrazioni;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 13 settembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da Gencasse Professionali Compagnia Vita e Previdenza S.p.a.;

Dispone:

La Gencasse Professionali Compagnia Vita e Previdenza S.p.a., con sede legale in Roma, via Sallustiana n. 51, e sede amministrativa in Mogliano Veneto, via Marocchesa n. 14, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A10750

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della parrocchia di S. Maria Annunziata, in Valbiano di Sarsina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2001, viene estinta la parrocchia di S. Maria Annunziata, con sede in Valbiano di Sarsina (Forlì). Il provvedimento di estinzione dell'ente in oggetto ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura.

01A10712

Estinzione della parrocchia di S. Biagio in Montegranelli, in Montegranelli di Bagno di Romagna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2001, viene estinta la parrocchia di S. Biagio in Montegranelli, con sede in Montegranelli di Bagno di Romagna (Forlì). Il provvedimento di estinzione dell'ente in oggetto ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura.

01A10713

Estinzione della parrocchia di S. Marino Dalmata in Saiaccio, in Bagno di Romagna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 2001, viene estinta la parrocchia di S. Marino Dalmata in Saiaccio, con sede in Bagno di Romagna (Forlì). Il provvedimento di estinzione dell'ente in oggetto ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche istituito presso la competente prefettura.

01A10714

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 settembre 2001

Dollaro USA	0,9131
Yen giapponese	109,02
Corona danese	7,4367
Lira Sterlina	0,62200
Corona svedese	9,7321
Franco svizzero	1,4761
Corona islandese	92,39
Corona norvegese	8,1100
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57435
Corona ceca	33,912
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,35
Litas lituano	3,6508
Lat lettone	0,5654
Lira maltese	0,4052
Zloty polacco	3,8598
Leu romeno	27876
Tallero sloveno	220,0282

Corona slovacca	43,622
Lira turca	1395000
Dollaro australiano	1,8420
Dollaro canadese	1,4418
Dollaro di Hong Kong	7,1217
Dollaro neozelandese	2,2395
Dollaro di Singapore	1,6123
Won sudcoreano	1190,68
Rand sudafricano	8,2217

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10911

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lioglutamix»

Estratto decreto n. 529 del 31 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIOGLUTAMIX, anche nelle forme e confezioni: «50 g polvere per soluzione per infusione endovenosa», una sacca «Eva», «75 g polvere per soluzione per infusione endovenosa», una sacca «Eva», «100 g polvere per soluzione per infusione endovenosa», una sacca «Eva» alle condizioni e con le spcificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: dott. A. Torre farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale E. Forlanini, 15, cap 20143, Italia, codice fiscale n. 00754530152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 50 g polvere per soluzione per infusione endovenosa, una sacca «Eva»;

A.I.C. n. 034081036 (in base 10), 10J28D (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa;

classe: H;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biomedica Foscama S.p.a. stabilimento sito in Ferentino (Frosinone) Italia, via Morolense, 87 (produzione completa).

Composizione: dati espressi per 104 g di polvere.

Principio attivo: L-isoleucina 6,2 g; L-leucina 8,6 g; L-lisina acetato 11,1 g; L-metionina 4 g; L-fenilalonina 4,9 g; L-treonina 5 g; L-triptofano 1,5 g; L-valina 7,2 g; L-arginina 9,1 g; L-alanina 4,1 g; L-istidina 1,5 g; glicina 2 g; L-prolina 2 g; L-serina 2 g; Ac L-aspartico 4 g; L-glutamina 30 g.

Eccipiente: acido acetico 0,8 g.

Confezione: 75 g polvere per soluzione per infusione endovenosa, una sacca «Eva»:

A.I.C. n. 034081048 (in base 10), 10J28S (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa;

classe: H;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biomedica Foscama S.p.a. stabilimento sito in Ferentino (Frosinone) Italia, via Morolense, 87 (produzione completa).

Composizione: dati espressi per 104 g di polvere.

Principio attivo: L-isoleucina 6,2 g; L-leucina 8,6 g; L-lisina acetato 11,1 g; L-metionina 4 g; L-fenilalonina 4,9 g; L-treonina 5 g; L-triptofano 1,5 g; L-valina 7,2 g; L-arginina 9,1 g; L-alanina 4,1 g; L-istidina 1,5 g; glicina 2 g; L-prolina 2 g; L-serina 2 g; Ac L-aspartico 4 g; L-glutamina 30 g.

Eccipiente: acido acetico 0,8 g.

Confezione: 100 g polvere per soluzione per infusione endovenosa, una sacca «Eva»:

A.I.C. n. 034081051 (in base 10), 10J28V (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa;

classe: H;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biomedica Foscama S.p.a. stabilimento sito in Ferentino (Frosinone) Italia, via Morolense, 87 (produzione completa).

Composizione: dati espressi per 104 g di polvere.

Principio attivo: L-isoleucina 6,2 g; L-leucina 8,6 g; L-lisina acetato 11,1 g; L-metionina 4 g; L-fenilalanina 4,9 g; L-trecnina 5 g; L-triptofano 1,5 g; L-valina 7,2 g; L-arginina 9,1 g; L-alanina 4,1 g; L-istidina 1,5 g; glicina 2 g; L-prolina 2 g; L-serina 2 g; Ac L-aspartico 4 g; L-glutamina 30 g.

Eccipiente: acido acetico 0,8 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elyzol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 474 del 12 luglio 2001

Specialità medicinale: ELYZOL.

Titolare A.I.C.: Cabon S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Melchiorre Gioia n. 168, c.a.p. 20125, Italia, codice fiscale n. 10070070155.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio modificata come di seguito indicata:

si accetta la richiesta relativa alla modifica quali-quantitativa di eccipienti da: metronidazolo benzoato corrispondente a metronidazolo 250 mg 402 mg, gliceril mono-oleato 526 mg, olio di sesamo 72 mg;

a: metronidazolo benzoato corrispondente a metronidazolo 250 mg 402 mg, gliceril mono-oleato 518 mg, olio di sesamo 71 mg, acqua per iniezioni 9 mg.

Sono altresì approvate la conseguente modifica del procedimento di fabbricazione, la conseguente modifica delle specifiche del medicinale, la conseguente modifica delle procedure di prova del medicinale e conseguente modifica legata ai supplementi aggiuntivi alla farmacopea, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029015029 - 2 siringhe monouso 25% + 2 aghi;

A.I.C. n. 029015031 - 2 applic. monouso 0,3 g gel dentale 25% + 2 aghi.

Inoltre, per adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione è così modificata:

A.I.C. n. 029015029 «25% gel dentale» 2 siringhe da 1 g + 2 aghi;

A.I.C. n. 029015031 «25% gel dentale» 2 siringhe da 0,3 g + 2 aghi.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pro-Efferalgan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 522 del 26 luglio 2001

Specialità medicinale: PRO-EFFERALGAN.

Titolare A.I.C.: Upsa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Virgilio Maroso n. 50, c.a.p. 00142, Italia, codice fiscale n. 09649610152.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza la riduzione del periodo di validità da 36 a 18 mesi, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029505043 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconi + 5 dispositivi di trasferimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a 18 mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre 18 mesi devono essere immediatamente ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moduretic»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 525 del 26 luglio 2001

Specialità medicinale: MODURETIC.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, c.a.p. 00191, Italia, codice fiscale n. 00422760587.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizza la riduzione del periodo di validità da sessanta mesi a trentasei mesi, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 023070016 - 20 compresse.

È inoltre, autorizzata la modifica alla denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 023070016 - «5/50 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a trentasei mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre trentasei mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propulm»

Estratto decreto n. 535 del 2 agosto 2001

Specialità medicinale: PROPULM.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Shire Italia S.p.a., con sede in Riviera Francia n. 3/A, Padova, con codice fiscale n. 00643730419.

Confezioni:

A.I.C. n. 025466071 - sciroppo 200 ml 0,0005%;

A.I.C. n. 025466083 - «10» aerosol 2 mg 200 erogazioni;

A.I.C. n. 025466095 - «25» aerosol 5 mg 200 erogazioni.

È ora trasferita alla società: Laboratorio farmaceutico Sit Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour n. 70, Mede (Pavia), con codice fiscale n. 01108720598.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10719

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 567 del 18 settembre 2001

Medicinale: PARACETAMOLO.

Titolare A.I.C. Ratiopharm GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Ulm, Graf-Arco Strasse 3, cap D-89070, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: Modifica stampati.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: al foglio illustrativo sono apportate le seguenti modifiche:

la sezione dose, modo e tempo di somministrazione è così modificata:

da: «Bambini di età superiore ai 7 anni: 1 compressa 1-3 volte al giorno in un bicchiere d'acqua. L'assunzione del farmaco deve avvenire a stomaco pieno. Sciogliere la compressa in un bicchiere contenente un pò d'acqua mescolando al bisogno con un cucchiaino. Si ottiene così una soluzione gradevole che può essere bevuta direttamente dal bicchiere. Non somministrare per oltre 3 giorni alla dose massima o per oltre 7 giorni consecutivi senza consultare il medico»;

a: «Adulti (e adolescenti oltre i 15 anni): 1 compressa 3-4 volte al giorno in un bicchiere d'acqua. Nei casi più gravi il dosaggio giornaliero può essere aumentato a 3 g (2 cpr x 3). Adolescenti dai 13 a 15 anni: 1 compressa 1-3 volte al giorno in un bicchiere d'acqua. Pazienti anziani: la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopra indicati. L'assunzione del farmaco deve avvenire a stomaco pieno. Sciogliere la compressa in un bicchiere contenente un pò d'acqua mescolando al bisogno con un cucchiaino. Si ottiene così una soluzione gradevole che può essere bevuta direttamente dal bicchiere. Non somministrare per oltre 3 giorni alla dose massima o per oltre 7 giorni consecutivi senza consultare il medico».

La sezione avvertenze speciali il 4º ed il 5º capoverso sono così modificati:

da: «Non somministrare Paracetamolo 500 mg ai bambini di età inferiore ai 7 anni. Il prodotto va usato solo dopo aver consultato il medico, in particolare nei soggetti con carenza di glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi e in caso di insufficienza renale od epatica»;

a: «Non somministrare Paracetamolo 500 mg ai bambini.

Durante l'adolescenza (da 13 a 18 anni), nei soggetti con carenza di glucosio -6- fostato deidrogenasi, in caso di insufficienza renale od epatica e in età avanzata il prodotto va usato solo dopo aver consultato il medico».

Relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 033105014/G - «500 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti.

01A10711

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici. Obbligatorietà della trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

l'art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dispone che tutta l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le «amministrazioni aggiudicatrici», predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;

il comma 11, del medesimo articolo della citata legge, pone in capo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici anche l'obbligo, successivo all'approvazione, di trasmettere i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei lavori pubblici affinchè quest'ultimo ne dia pubblicità;

con il decreto ministeriale dei lavori pubblici 21 giugno 2000, prot. n. 5374/21/65 sono state definite le modalità e gli schemi-tipo sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, pubblicare in sede locale ed approvare il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;

il suddetto decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2000 e che, pertanto, gli obblighi di redazione e di trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici hanno avuto inizio con l'esercizio finanziario 2001;

con lo stesso decreto sono stati anche regolamentati i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici prevedendo, a questo scopo, una specifica modulistica;

con precedente comunicato del 29 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001, nonchè, sul proprio sito Internet questa Autorità ha ulteriormente dettagliato, ai fini di una organica rilevazione dei dati sui lavori pubblici, la modulistica e le modalità di trasmissione.

Comunica:

le «Amministrazioni aggiudicatrici» di cui all'art. 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni sono richiamate al puntuale adempimento dell'obbligo d'invio dei programmi triennali ed elenchi annuali, entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui gli atti abbiano assunto carattere definito, come stabilito nel comunicato di cui sopra;

il mancato invio dei programmi determina l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Roma, 18 settembre 2001

Il presidente: GARRI

01A10751

COMUNE DI CA' ANDREA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Ca' Andrea (Cremona) ha adottato il 27 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di confermare e determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 2001:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 4,8 per mille; 5,5 per mille;

Di stabilire che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

01A10669

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cairo Montenotte (Savona) ha adottato il 25 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;

2) Stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ridotta al 5 per mille per le unità immobiliari abibite ad abitazione, locali accessori e pertinenze comprese, locati a far corso dal 1° gennaio 2001 con uno dei contratti di locazione convenzionati stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 giusta l'accordo locale di cui alla presa d'atto deliberata con provvedimento di questa giunta municipale n. 10 del 18 gennaio 2001;

3) Condizionare il beneficio di cui al punto 2) a favore del soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione che il locatore firmatario elegga residenza nell'abitazione oggetto del contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per tutto il periodo di vigenza del contratto stesso. Se per un qualunque motivo, in corso di contratto, il locatore sposta la propria residenza in altro immobile, anche nel comune, il beneficio cessa di essere applicabile dal locatario dalla data di variazione di residenza risultante in anagrafe;

4) Dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita dalla legge in L. 200.000;

5) Disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue:

Soggetti beneficiari.

a) pensionati a basso reddito di età pari o superiore ad anni 60.

Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 i pensionati che:

1) possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) al 1º gennaio dell'anno di imposizione abbiano età pari o superiore ad anni 60;

3) possiedono un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000;

b) disoccupati e cassintegrati, lavoratori in mobilità.

Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonché lavoratori in mobilità;

1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilità al 1º gennaio dell'anno di imposizione, ad esclusione delle situazioni di inserimento in attività di lavori socialmente utili come disciplinate dalla normativa vigente;

3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000;

c) famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti.

Potrà beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il capofamiglia che:

1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;

3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 21.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso copofamiglia purché sussistano le condizioni di cui ai numeri 1 e 3.

Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidità del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle ASL, parificando ad essi i soggetti grandi invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL.

Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione.

Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni:

ai fini della determinazione della condizione di reddito, il reddito lordo viene elevato di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico;

per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale;

per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'Irpef;

non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile;

la detrazione è subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico non possiedano, anche per quota, a titolo di proprietà, diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilità di abitazioni ulteriori.

6) Stabilire le seguenti modalità per la concessione dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) e/o della detrazione di cui al punto 5).

Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3 le modalità per la concessione della riduzione dell'aliquota e/o della detrazione vengono cosi stabilite:

i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della maggiore detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile I.C.I.;

la domanda assumerà la forma dell'autocertificazione;

la domanda dovrà dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni previste per la concessione del beneficio;

limitatamente alla richiesta del beneficio dell'applicazione della maggior detrazione dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi modello 730, 740 o mod CUD (ex 201, 101) sostitutivo relativo all'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione.

Per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilità, l'interessato dovrà altresì presentare la documentazione rilasciata dal competente ufficio di collocamento che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilità, mentre per la cassaintegrazione la documentazone dovrà essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato.

Per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficenti, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che attesti la non autosufficenza del soggetto portatore di handicap stesso;

la domanda dovrà essere presentata a mani in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a/r, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento.

Nel caso di invio per posta, si terrà conto del timbro dell'ufficio postale.

Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento;

i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno applicate l'aliquota ridotta e/o tenere conto della detrazione già dall'anno della domanda di presentazione;

acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio I.C.I. comunale dovrà procedere alla verifica delle situazioni dichiarate;

la verifica dell'elemento reddituale avverrà sulla base della denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini Irpef;

la domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta vale per l'intero periodo di vigenza del contratto: se questo viene risolto anzitempo spetta al locatore l'obbligo di darne comunicazione all'ufficio entro due mesi dalla data di risoluzione e l'aliquota ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del contratto;

la domanda per la concessione della maggior detrazione per la prima casa ha invece validità annuale e dovrà essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;

nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verità si darà corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Omissis).

01A10670

COMUNE DI FICULLE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Ficulle (Terni) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Per l'anno 2001, l'aliquota unica da applicare alla base imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) viene fissata nella misura del 5,50 per mille;

2) Di stabilire la detrazione di imposta spettante per l'abitazione principale nella misura minima prevista (L. 200.000).

(Omissis).

01A10671

COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Zenone al Lambro (Milano) ha adottato il 6 febbraio 2001 e il 5 giugno 2001 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2001, l'aliquota d'imposta I.C.I. del 5 per mille per le abitazioni principali, del 7 per mille per le abitazioni non locate, fatte salve le riduzioni obbligatorie previste dalla legge;

2. Di fissare l'importo della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

Di rettificare *(omissis)* il punto n. 1 del dispositivo della delibera della giunta comunale n. 8 del 6 febbraio 2001 con la seguente dicitura: «aliquota agevolata del 5 per mille per l'abitazione principale e relativamente alle pertinenze della stessa e del 7 per mille per tutte le altre tipologie di immobili, fatte salve le riduzioni obbligatorie previste dalla legge».

(Omissis).

01A10672

COMUNE DI TORRAZZO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Torrazzo (Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

Di fissare, per l'anno 2001, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,80 per mille e la detrazione per la prima casa nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

01A10673

COMUNE DI URBE

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Urbe (Savona) ha adottato il 29 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) l'aliquota del 5,5 per mille, da applicare all'abitazione principale;

2) l'aliquota del 6 per mille, da applicare a tutte le altre tipologie di immobili;

3) la relativa detrazione per abitazione principale nella misura di L. 220.000 (pari ad euro 113,62), ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche.

(Omissis).

01A10674

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651228/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77